

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 dicembre 2008

Programmi concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. URBAN - ITALIA.
(GU n. 11 del 15 gennaio 2009)

IL DIRETTORE GENERALE

per la programmazione - infrastrutture

Visti gli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1994, e la relativa circolare attuativa del Ministero del tesoro n. 77 del 28 dicembre 1995, i quali stabiliscono che la durata della contabilità speciale è in funzione della durata dell'Accordo e del tempo necessario all'attuazione del programma;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997, che, tra le funzioni mantenute allo Stato, individua la «promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implicino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato, di intesa con la conferenza unificata»;

Visto il regolamento comunitario n. 1260 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, nei quali rientra il Programma di iniziativa comunitaria Urban II;

Vista la comunicazione agli Stati membri della Commissione europea n. 2000/C141/04 del 28 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie C 141/8 del 19 maggio 2000, recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, concretizzatasi con il Programma di iniziativa comunitaria Urban II;

Visto l'art. 145, comma 86, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, recante disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato che a titolo di concorso per l'attuazione dei progetti collocati nella graduatoria dei programmi di iniziativa comunitaria URBAN II, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2000, concede ai primi venti progetti non ammessi al finanziamento comunitario un contributo fino 10 miliardi di lire (5,16 Meuro) per una spesa complessiva massima di 100 miliardi di lire (51,65 Meuro) annue;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 415 dell'11 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2001, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa ai Programmi di iniziativa comunitaria Urban II;

Visto il decreto interministeriale del 27 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2002, con il quale sono state definite le procedure e le modalità attuative del Programma ed, in particolare, l'art. 3 del predetto decreto nel quale si definisce il periodo di eleggibilità delle spese dal 17 luglio 2001;

Visto il resoconto della riunione tecnica, tenutasi il 22 novembre 2002, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inerente la determinazione delle procedure finanziarie e operative per l'attuazione del Programma Urban Italia;

Visto il decreto del 7 agosto 2003 con il quale, tra l'altro, sono stati approvati i programmi stralcio presentati dalle seguenti Amministrazioni comunali: Aversa (Caserta), Bagheria (Palermo), Bitonto (Bari), Brindisi, Caltagirone (Catania), Campobasso, Catanzaro, Cava de' Tirreni (Salerno), Cinisello Balsamo (Milano), Ercolano (Napoli), Livorno, Messina,

Rovigo, Savona, Seregno (Milano), Settimo Torinese (Torino), Trapani, Trieste, Venaria Reale (Torino), Venezia;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del sopra citato decreto del 7 agosto 2003, il quale dispone che le Amministrazioni comunali sono tenute a spendere, entro il 31 dicembre 2006, il totale delle risorse messe a disposizione a valere sulla legge n. 388/2000, nonché tutte le quote di cofinanziamento locali, previste dall'art. 2 del D.I. 27 maggio 2002;

Visto il decreto del 3 febbraio 2004, n. 17 con il quale è stato modificato il finanziamento a valere sulla legge n. 388/2000, relativo al solo comune di Cinisello Balsamo e, di conseguenza, è stata modificata la quota assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto 11 aprile 2006, n. 312 che, modificando l'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto del 7 agosto 2003, dispone che le Amministrazioni comunali sono tenute a spendere entro il 31 dicembre 2008 il totale delle risorse messe a disposizione a valere sulla legge n. 388/2000, nonché tutte le quote di cofinanziamento locali, previste dall'art. 2 del D.I. 27 maggio 2002;

Visto l'art. 1, comma 3 del sopra citato decreto 11 aprile 2006 che dispone che nel rispetto degli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, e della relativa circolare attuativa del Ministero del tesoro n. 77 del 28 dicembre 1995, il termine stabilito per la copertura finanziaria del Programma e per il mantenimento della contabilità speciale dei singoli Comuni, è anch'esso prorogato al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, convertito in legge n. 121 del 14 luglio 2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 99423 dell'11 agosto 2008 che proroga al 30 giugno 2009 le contabilità speciali delle Amministrazioni comunali del Programma Urban Italia;

Vista la nota della Commissione europea n. 011651 del 3 dicembre 2008 che prevede, alla luce del particolare periodo di crisi che i paesi europei si trovano ad affrontare, la possibilità di prorogare al 30 giugno 2009 il termine dell'ammissibilità della spesa per i Programmi comunitari in conformità degli articoli 30.2 e 14.2 del regolamento (CE) 1260/1999;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 26748 del 9 dicembre 2008 relativa all'attivazione delle procedure, da parte delle Autorità di gestione dei Programmi comunitari, per la proroga al 30 giugno 2009 del termine di ammissibilità della spesa;

Considerato che per il Programma comunitario Urban II Italia 2000-2006 sono state attivate le procedure per la proroga al 30 giugno 2009 del termine dell'ammissibilità delle spese secondo quanto disposto dalla sopraccitata nota;

Considerato che il Programma Urban Italia è funzionalmente correlato al Programma di iniziativa comunitaria Urban II Italia 2000-2006;

Considerato che le risorse assegnate dall'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000, pari ad euro 103.291.379,81, sono state iscritte sul capitolo 7493 (ex 8620) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie»;

Considerato che le suddette risorse della legge n. 388/2000 sono state interamente impegnate per la realizzazione del Programma Urban Italia;

Considerato che le Amministrazioni comunali del Programma Urban Italia hanno espresso la volontà di ottenere la proroga al 30 giugno 2009 del termine dell'ammissibilità delle spese;

Ritenuto opportuno agevolare le Amministrazioni comunali coinvolte nel Programma Urban Italia soprattutto in ragione delle difficoltà che i Programmi operativi si trovano ad affrontare nel completo utilizzo delle risorse disponibili in conseguenza della attuale crisi finanziaria, che colpisce l'economia reale;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalita' e le necessita' riportate in premessa, si dispone quanto segue:
il termine per la conclusione del Programma Urban Italia, stabilito nell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto del 7 agosto 2003 e s.m.i., e' prorogato al 30 giugno 2009;
nel rispetto degli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, e della relativa circolare attuativa del Ministero del tesoro del 28 dicembre 1995, n. 77, il termine stabilito per la copertura finanziaria del Programma e per il mantenimento della contabilita' speciale dei singoli Comuni, e' anch'esso prorogato al 30 giugno 2009.

Art. 2.

La proroga di cui al precedente art. 1 non comporta, a carico del bilancio dello Stato, alcun incremento di spesa rispetto all'importo totale previsto dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: Nola